ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 27

Prodotti soggetti ad accisa

Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo";

b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.". Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.". Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonche' dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo , da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo

26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualita' di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357 Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicita' dell'esposizione della targa regolamentare. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: "dispone" e' sostituita dalle seguenti: "puo' disporre";

b) nel secondo periodo le parole: "e' raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere raddoppiata".

Versione in vigore dal 30 ottobre 1993, non più in vigore dal 25 aprile 2001 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Titolo	I — Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi

Capo	IV — Struttura e aliquote delle accise sui tabacchi lavorati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-331-1993/art-27-prodotti-soggetti-ad-accisa/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it